

*CCNL DIRGENZA MEDICA E VETERINARIA  
2019-2021*



***ATTIVITA' LIBERO-  
PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA (ALPI)***

*Dott. Stanislao Bentivegna*  
Vice Presidente Nazionale FVM Dirigenza Medica



***ATTIVITA' LIBERO-  
PROFESSIONALE  
INTRAMURARIA (ALPI)***

*Dott. Stanislao Bentivegna*  
Vice Presidente Nazionale FVM Dirigenza Medica

# CAPO V

## ASSENZE E CONGEDI

**Assenza**: un soggetto che non si presenta sul posto di lavoro;

**risponde agli articoli**: art. 33, 34, 37, 38, 39, 40.

**Congedo**: Permesso di andare via dal posto di lavoro;

**risponde agli articoli**: art. 36, 41, 42.

# ASSENZE E CONGEDI

## Art. 33 Assenze giornaliere retribuite

1 ) **A** : giorni otto ( 8 ) l'anno per partecipazione a concorsi ed esami, convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamenti o specializzazioni professionali facoltativi, anche on line, connessi all'attività di servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio;

**B** : giorni tre ( 3 ) per evento (lutto) da fruire entro sette gg lavorativi dall'evento : per coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il I grado o per il convivente (art. 1, comma 36 e 50 l. 76/2016 (unioni civili e patto di convivenza)).

2) diritto di assentarsi 15 gg consecutivi in occasione del matrimonio, oppure entro 45 gg dalla data in cui è stato contratto ed entro i dodici mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3) le assenze dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

# ASSENZE E CONGEDI

## **Art. 34 Assenze orarie retribuite per motivi personali o familiari:**

- 18 ore nell'anno solare senza necessità di documentazione giustificativa, compatibilmente con le esigenze di servizio:
  - (a) NON riducono le ferie;
  - (b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora, (c) sono valutate ai fini dell'anzianità di servizio, (d) non possono essere cumulate nella stessa giornata alle altre tipologie di assenze fruibili a ore,

**ECCEZIONE** : -L. 104/1992, art. 33 (genitori lavoratori, anche se adottivi, sia a tempo pieno che parziale, fruizione anche su base oraria; per i dirigenti possono essere fruite anche per l'intera giornata che è pari a 7h 36' se l'orario è articolato su cinque gg , 6h20' se articolato su sei gg.

# ASSENZE E CONGEDI

## **Art. 35** Assenze previste per particolari disposizioni di legge

- 1) **tre gg secondo L. 104 5 febbraio 1992, art. 33**, fruibili oltre le ferie e utili alla maturazione della tredicesima mensilità; possono essere fruite anche a ore per un totale di diciotto ore, nel rispetto della turnistica e con preavviso di ameno tre gg.;
- 2) il d. predispone, di norma, una programmazione mensile da comunicare entro il 20 del mese precedente;
- 3) in emergenza la comunicazione può essere presentata 24 ore prima;
- 4) il d. ha altresì il diritto ad assentarsi, conservando la retribuzione, nei casi previsti per legge per donatori di sangue e per donatori di midollo osseo;
- 5) comunicazione con preavviso di tre gg.;
- 6) le aziende consentono ai d., compatibilmente con le esigenze di servizio, la partecipazione alle attività delle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile.

# ASSENZE E CONGEDI

## Art. 37 Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

- (1) 18 ore annuali comprensivi dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro,
- (2) sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo e hanno medesimo regime economico,
- (3) le assenze orarie di cui al comma 1, sono incompatibili con altre assenze fruibili a ore, ad ECCEZIONE -3a della l. 104/92, art. 33 e di congedi parentali l. 151/2001, -3b NON sono assoggettate alla decurtazione economica prevista per le assenze per malattia nei primi dieci gg, -3c sono fruibili per frazioni di ora,
- (4) sei ore e venti minuti fruiti corrispondono a una giornata,
- (5) in tal caso l'assenza viene computata con riferimento all'orario di lavoro,
- (6) e il trattamento economico sottoposto alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci gg di malattia,
- (7) in caso di orario ridotto si procede al riproporzionamento delle ore di permesso,
- (8) l'assenza prevede la comunicazione con preavviso di tre gg se in urgenza anche di solo 24 ore,
- (9) bisogna presentare giustificazione redatta dal personale della struttura ove si è svolta la prestazione
- (10) e inoltrata all'Azienda di appartenenza del d.,
- (11 e 12 ) più visite concomitanti e la relativa incapacità lavorativa viene imputata alla malattia con applicazione di relativo trattamento giuridico ed economico,
- (13) se controllo medico legale l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura della visita o dell'accertamento.
- (14) Nel caso di cicli di terapia comportanti l'incapacità al lavoro, il medico curante può produrre unica certificazione, il d. fornirà il calendario delle prestazioni da effettuare.
- (15) Per le assenze di cui al comma 1 in alternativa è possibile usufruire delle assenze per motivi familiari e personali e dei riposi compensativi con trattamento economico e giuridico previsto per questi ultimi istituti dal CCNL

# *ASSENZE E CONGEDI*

## **Art. 38 Assenze per malattia**

- **(1)** Il dirigente non in prova se in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di detto periodo si sommano le assenze intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
- **(2)** Al d. che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento dei 18 mesi può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi,
- **(3)** previo accertamento delle condizioni di salute per il tramite del medico competente al fine di stabilire l'idoneità al lavoro.
- **(4)** Superati i periodi di conservazione del lavoro, se il d. è riconosciuto idoneo al lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda procede secondo quanto previsto dal DPR 171/2016: recupero al servizio anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale secondo accertamento medico e titoli professionali , e anche se adibito a mansioni inferiori conserva il trattamento economico.



# ASSENZE E CONGEDI

## Art. 38 Assenze per malattia

- **(5)** Nel caso di permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio l'amministrazione comunica, entro trenta gg dal ricevimento del verbale medico, la risoluzione del lavoro
- **(8)** i periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.
- **(9)** Sono fatte salve le tutele degli affetti da TBC.
- **(10)** Il trattamento economico per il d. assente per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71, D.L. n.112/2008, è il seguente:
- **(10a)** trattamento fondamentale, art. 60 comma 1 lett. a, per i primi nove mesi, ... dall'undicesimo giorno di malattia ...malattie superiori a dieci gg, o in caso di ricovero ospedaliero e ... per il periodo di convalescenza... spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 59 comma 2 lettera c);...
- **(10b)** spetta il 90% per i successivi tre mesi;
- **(10c)** spetta il 50% per ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto,
- **(10d)** ulteriori periodi non sono retribuiti.
- **(10e)** I trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno spettano secondo l'art. 9 comma 5, lett. C se il d. è valutato positivo per l'apporto prima della malattia.

# *ASSENZE E CONGEDI*

## **Art. 38 Assenze per malattia**

- **(11)** Assenze dovute a day hospital, ricovero domiciliare certificato, day surgery, day service, ...sono equiparate al ricovero ospedaliero.
- **(12)** L'assenza per malattia va comunicato tempestivamente...il giorno in cui si verifica...anche se trattasi di prosecuzione,
- **(13)** il d. deve comunicare il luogo, se diverso dalla residenza,
- **(14)** è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato anche se giorno domenicale o festivo nelle fasce previste...fatti salvi i casi previsti...
- **(15)** se il d. deve allontanarsi per visite, accertamenti deve comunicarlo prima,
- **(16)** se l'infermità è riconducibile a terzi va comunicato... per il diritto di rivalsa dell'azienda sul "terzo".

# *ASSENZE E CONGEDI*

## **Art. 39 Assenze per malattie in caso di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.**

- 1)** In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ... emodialisi, chemioterapia e altre assimilabili
- 2)** e attestate da strutture medico legali delle aziende sanitarie o istituti o strutture accreditate o strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni sono escluse dal computo delle assenze per malattia:, inoltre per i gg di ricovero ospedaliero, day hospital, accesso ambulatoriale, convalescenza post intervento,...giorni di assenza per le terapie citate, spetta il trattamento economico art 59,comma 2, lett. c.
- 3 e 4).** Rientrano nello stesso trattamento giuridico ed economico i gg di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapia salvavita
- 5)** la terapia è attivata dal d.
- 6)** vale anche per le patologie successive alla data di sottoscrizione del presente CCNL
- 7)** e vale anche per i trapianti d'organo e tessuti.

# *ASSENZE E CONGEDI*

## **Art. 40 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio.**

**1)** Se assenze per i suddetti motivi, il d. ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall'Ente preposto pari a 18 mesi prorogabili ( ma non cumulabili con quello previsto per malattia), la retribuzione spetta secondo art. 59, comma due, lett. c.

**2)** Il comma 1 si applica solo per i d. che hanno avuto riconosciuta la causa di servizio prima dell'entrata in vigore l. n.214/2011.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

L. 17 luglio 1890 n°6972- “ Legge Crispi”

L. 8 novembre 2012 n° 189 “ Decreto  
Balduzzi”

140 anni di scontri  
tra i legislatori e i medici

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

I punti fermi sono:

- 1) spazi separati, idonei, destinati alla libera professione;
- 2) da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio, non deve fare concorrenza alla propria azienda.
- 3) già dal 1938 fu prevista una quota fissa per l'ente di appartenenza (ospedale)

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Nel 1923 si emana un decreto che integrata alla legge Crispi, predisponeva l'accoglienza dei pazienti solventi, che corrispondevano all'ospedale *una retta giornaliera di ricovero* (diversificata tra 1° e 2° classe) comprensiva di ogni costo – sala operatoria, consumo del materiale etc.-

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Con il R. D. n°1631 settembre 1938 si dà una regolamentazione all'ALPI, dove si definivano gli aspetti tecnico sanitari dell'assistenza ospedaliera:

- 1) Veniva stabilito il ***limite 1/10°*** della capacità ricettiva dell'ospedale, di accoglienza dei pazienti solventi, in sale speciali, stabilendo ***tariffe di diaria, di cure e di interventi chirurgici***. A sua volta le amministrazioni corrispondevano una quota dei proventi ai medici.



# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

***Legge n° 132 febbraio /1968***, detta le norme per la riorganizzazione degli ospedali.

*L'ALPI fu ripresa dall'art 32 che stabiliva l'obbligo per i pazienti solventi, di corrispondere una retta differenziata riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.*

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

**Con la Legge *n° 833 del 1978 si istituisce il SSN*,  
che stabiliva la necessità di garantire l'assistenza  
sanitaria gratuita a tutti i cittadini, ma ribadiva il concetto  
di diritto all'esercizio dell'ALPI per i medici ed i veterinari  
dipendenti delle USL, delegando le Regioni  
ad individuare le modalità dell'espletamento  
di detta attività.**

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Con il ***D.P.R. n° 761 /79 (stato giuridico del personale delle USL)***, veniva puntualizzato ancor di più il diritto all'ALPI, dei *medici a tempo pieno o a tempo definito*.  
*Ai medici a tempo pieno* era concesso il permesso ad esercitare fuori dai servizi e delle strutture delle USL.  
*Ai medici a tempo definito* era concesso di esercitare fuori dai servizi e delle strutture delle USL, purchè non fosse prestata con rapporto di lavoro subordinato.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

- 1) l'ALPI veniva svolta in spazi distinti entro un limite del 4% - 10%;
- 2) l'ALPI poteva essere svolta anche in equipe e le tariffe erano comprensive dei servizi;
- 3) Le tariffe minime e massime per l'ALPI, erano fissate con decreto dal ministero della sanità;
- 4) Il D.P.R. introduceva la facoltà di esercizio dell'ALPI anche da parte dei dirigenti veterinari.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

I successivi DPR 348/1983, DPR 270/1987, DPR 384/1990, L. 502/1992 intervengono nella regolamentazione dell'ALPI, in particolare l'orario di lavoro e le prestazioni libero-professionali.

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Con la **L. 724/1994** viene introdotto, con decorrenza con il CCNL 1996, la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa (art.2119 CC) a tempo pieno che esercita l'ALPI all'esterno della propria azienda.

Infine la **L. n° 662/1996** disponeva che il dirigente medico del SSN dovesse optare tra l'attività in esclusività e l'attività in non-esclusività - quest'ultima non poteva essere svolta presso strutture accreditate con il SSN-.

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

**La L. n° 662/1996 disponeva inoltre, ai dirigenti che optavano per l'eclusività venivano riconosciuti alcuni incentivi:**

- 1) Trattamento economico aggiuntivo – esclusività-;
- 2) Titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi – direzione o responsabili di struttura-
- 3) Regime fiscale assimilato al rapporto di lavoro dipendente;
- 4) l'ALPI doveva essere regolamentata dalle Aziende.

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Con la **L. 448/1998**, si disponeva un **Fondo per l'escusività** di rapporto per i dirigenti che sceglievano di svolgere l'ALPI in esclusività, mentre **per i non esclusivisti**, oltre a non percepire la **voce economica di esclusività**, veniva **ridotta del 50%** **la posizione variabile** e non veniva corrisposto **la retribuzione di risultato**.



# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Con ***il D.L. 229/1999*** – riforma ter- modifica la disciplina dell'ALPI chiarendo che a *chi opta per il rapporto di esclusività, non è consentito il ritorno "al rapporto di lavoro non esclusivo."* In conseguenza al D.L.229, con il ***CCNL 2000*** vengono disciplinati i seguenti aspetti:

- 1) tipologie dell'ALPI;
- 2) criteri generali per la formazione delle tariffe e per le attribuzioni dei proventi;
- 3) altre attività a pagamento;
- 4) attività diverse dall'ALPI.

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

Con **la L 138/2004** viene meno la irreversibilità, del passaggio *da rapporto esclusivo a rapporto non esclusivo*, ciò determina, con il **CCNL 2005**, che *i dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo, non hanno precluso il mantenimento o la possibilità di conferimento degli incarichi* di direzione di struttura complessa o semplice.

*(Purgatorio, canto VI, vv. 76-78)*



**Ahi serva Italia, di dolore  
ostello, nave senza  
nocchiere in gran  
tempesta, non donna di  
province, ma bordello!**

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

**La *L. 120/2007* sostenuta *dall'accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010*, stabilisce che le A.S. e le A. O., debbano predisporre un piano aziendale sul funzionamento delle singole U.O. , sui volumi da assegnare ***all'attività istituzionale*** ed ***alla attività libero-professionale intramuraria***, che determini e garantisca un corretto ed equilibrato rapporto.**

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

*L'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n° 158, convertito in legge 189 del 8 novembre 2012 ( “**decreto Balduzzi**” ), ha novellato le disposizioni sull'ALPI contenute nella L. 120/2007, che sono:*

- 1)** ricognizione da parte delle regioni degli spazi per lo svolgimento dell'ALPI;
- 2)** Programma sperimentale che contempra lo svolgimento della stessa presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

Vengono rideterminate le tariffe per coprire ogni prestazione – compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende -.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

Il D. 158/2012 prevedeva: che *il pagamento di tutte le prestazioni avvenisse tramite tracciabilità; che una quota pari al 5% venisse trattenuta, sul compenso del professionista, vincolata per gli interventi di prevenzione.*

**Viene inasprito**, inoltre, *l'impianto sanzionatorio al Direttore Generale inadempiente, che va dalla destituzione alla decurtazione del trattamento integrativo nella quota del 20%.*

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

La L. 120/2007 e la L. 158/2012 ( L. Balduzzi )  
consolidano una serie di principi regolatori  
dell'A.L.P.I..

Tali principi sono: **linee di indirizzo regionali;**  
**regolamento ALPI** che disciplina la stessa; **piano**  
**aziendale** che descrive i volumi di attività storici, i  
tempi di attesa, allineamento dei tempi di  
erogazione, riduzione dei tempi di attesa.



# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

## **Art. 88**

Ciascuna azienda, nel rispetto del quadro normativo, ha il compito di consentire e promuovere l'ALPI, senza influire negativamente sul tempestivo ed efficace svolgimento delle attività istituzionali e sui relativi volumi di attività.

***Mission aziendale***

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

## **I principi basilari dell'ALPI sono:**

- 1) Garantire al dirigente l'ALPI;
- 2) Valorizzare il ruolo e le opportunità professionali;
- 3) Contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti al paziente;
- 4) Rafforzare la propria capacità competitiva, in particolare con le strutture private.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

***SI RICORDA SEMPRE CHE:***

- 1) L'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale;
- 2) Devono essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale ed aziendale.

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

**Art. 89** - Tipologie di attività libero-professionale

- 1-a) Libera professione individuale, scelta diretta del paziente;
- b) Libera professione svolta in equipe all'interno della struttura aziendale;
- c) Libera professione svolta individualmente o in equipe in struttura di altra azienda;
- d) Libera professione richiesta da terzi (utenti singoli, aziende o enti) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa.

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

**Art. 89** - Tipologie di attività libero-professionale

**2.** Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:

- ***ridurre le liste di attesa;***
- ***acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico*** ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more della copertura dei posti vacanti;

# **ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)**

## ***LISTE D'ATTESA***

*L'organizzazione di espletamento dell'ALPI, deve prioritariamente, assolvere alla finalità della riduzione dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di prestazioni sanitarie.*

*Per assicurare ciò l'azienda concorda **prestazioni aggiuntive** erogate in regime di libera professione, in sede di negoziazione di budget.*

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

## **Art. 89 -**Tipologie di attività libero-professionale

**3.** La misura della tariffa oraria per tali prestazioni è pari ***a 80 euro lordi*** onnicomprensivi ***al netto degli oneri riflessi*** a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali.

**4.** Nell'applicazione del comma 3, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, con riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021. Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.

## Art. 89 - Tipologie di attività libero-professionali

6. Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:

- a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'Azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime;
- c) sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate al di fuori dell'orario di lavoro *non superiore al 12%* delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda nell'anno precedente;
- d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata *in 640 euro lordi*, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.



# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

**Art. 90-** Determinazione delle tariffe

- a) *Negoziazione con le OO.SS* dei criteri generali;**
- b) Stipula e recepimento dei criteri del regolamento aziendale;**
- c) Onorario dei dirigenti autorizzati all'ALPI;**
- d) Determinazione della tariffa dopo l'aggiunta dei costi diretti e indiretti, compresa l'IRAP;**
- e) Rinegoziazione annuale dell'onorario.**

## Art. 90- Determinazione delle tariffe

Nella determinazione delle tariffe bisogna tener conto:

- a) Per le attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale o di laboratorio, la tariffa va riferita alla singola prestazione;
- b) Per le prestazioni libero-professionali in regime di ricovero o day-hospital, la tariffa è definita tenendo conto della partecipazione alla spesa delle Regioni ( fra il 50% e il 70%);
- c) Le tariffe ambulatoriali, di ricovero, di diagnostica strumentale e di laboratorio, devono contenere tutti i costi sostenuti dalla azienda, e devono evidenziare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto;
- d) *Ulteriore quota al personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.*

## Art. 90- Determinazione delle tariffe

- a) *Compenso del professionista;*
- b) *Compenso dell'equipe;*
- c) *Compenso al personale di supporto;*
- d) *Quota definita tenendo conto della partecipazione alla spesa delle Regioni ( fra il 50% e il 70%);*
- e) *IRAP sull'onorario del professionista (8,50%);*
- f) *5% dell'onorario al punto – a – da destinare alla perequazione;*
- g) *5% dell'onorario al punto – a – da destinare alle liste d'attesa;*
- h) *2% per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo;*
- i) *Costi ammortamento e manutenzione delle attrezzature.*

# *ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)*

L'ALPI ha la finalità di garantire al cittadino :

- Scelta del proprio medico;
- Avere un preventivo di spesa per i servizi di cui usufruirà;
- Prestazioni standard qualitativi ed organizzativi non inferiori a quelli erogati per le attività istituzionali;
- Confort alberghiero.

**Nb:** il personale di supporto o collaborante, ***non può rifiutarsi*** di svolgere la propria attività in favore del paziente che opta per l'ALPI, ove la prestazione di supporto rientri nel segmento di attività finanziata dal SSN

# ***ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)***

*Per quanto riguarda il fondo di perequazione:*

- a) bisogna individuare le discipline che hanno il diritto di percepire tale quota;*
- b) ciò è di competenza della contrattazione integrativa;*
- c) che il beneficio della somma, non sia superiore a quello medio percepito dai dirigenti che esercitano l'ALPI.*

*Potrebbero rientrare le seguenti discipline: **Terapie Intensive, Aree di Emergenza, Direzione medica di presidio, Centro trasfusionale, Farmacisti, Dialisi, Medici e Veterinari del Dip. Prevenzione, Dirigenti sanitari di staff.***

## Art. 91 Altre attività a pagamento

2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.

Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

**a)** In servizi sanitari di altra Azienda del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

**b)** Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN

3. Il compenso per le attività di cui alle lettere **a)** e **b)** deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.



***Grazie per l'attenzione!***